



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 215 - 11 DICEMBRE 2024

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/388 del 24.10.2024

L.R. n. 54/1983 s.m.i. Autorizzazione alla coltivazione di Cave di ghiaia in Località "Castelluccio" (1 e 2) nel Comune di Collecervino (PE). Ditta esercente: TAVO CALCESTRUZZI Srl CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE

Determinazione n. DPC025/402 del 28.10.2024

L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in località "Castelluccio" (3) del Comune di Collecervino (PE). Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl Conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/403 del 28.10.2024

L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località "Cardito" del Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl Conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/405 del 30.10.2024

Rif. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) Codice Pratica: 23/0418368 L.R. 54/1983 s.m.i. Autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo (PE) Ditta richiedente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti S.r.l

Determinazione n. DPC025/411 del 04.11.2024

L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Cecalupo" nel Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta esercente: MARRONE GUERRINO. Parere regionale sulla conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/417 del 06.11.2024

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Filetto" nel Comune di Giulianova (TE) Ditta esercente: Nobile Ernesto – S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/418 del 06.11.2024

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE) Ditta Esercente: Nobile Ernesto S.a.s. di

Determinazione n. DPC025/424 del 11.11.2024

Comune di Monteodorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 173 rilasciata con determinazione n. DA13/149 del 23/06/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 996,48 kWp ubicato nel Comune di Monteodorisio. Decadenza.

Determinazione n. DPC025/428 del 12.11.2024

Comune di Monteodorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 170 rilasciata con determinazione n. DA13/133 del 31/05/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 518,40 kWp ubicato nel Comune di Monteodorisio in località Scosse, foglio 20 part. 154, 156, 162. Decadenza.

Determinazione n. DPC025/430 del 13.11.2024

Comune di Monteodorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 176 rilasciata con determinazione n. DA13/155 del 27/06/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 679,68 kWp ubicato nel Comune di Monteodorisio in località Colle delle Querce, foglio 11 part. 86 e 82, foglio 8 part. 163. Decadenza.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. n. 54/1983 s.m.i. Autorizzazione alla coltivazione di Cave di ghiaia in Località "Castelluccio" (1 e 2) nel Comune di Collecervino (PE).
Ditta esercente: TAVO CALCESTRUZZI Srl
CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATE** le Determinazioni Dirigenziali Regionali:
- DI3/61 del 14/07/2006 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Castelluccio 1" individuata in Catasto del Comune di Collecervino (PE) al Foglio 23, Particelle nn. 220-223-224-232-464-466-468-470;
 - DI3/62 del 14/07/2006 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Castelluccio 2" individuata in Catasto del Comune di Collecervino (PE) Fg.23 particella n.231;
- intestate alla Ditta Tavo Calcestruzzi Srl, con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689;
- RICHIAMATA** la polizza fideiussoria n. 1692244 emessa il 13/07/2006 dalla Società COFACE Assicurazioni SpA con legale in via G. Spadolini 4 Milano, a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale delle suddette aree di cava e il cui obbligato è la Ditta istante Tavo Calcestruzzi Srl, mentre il beneficiario è la Regione Abruzzo;
- ACQUISITA** l'istanza di svincolo delle suddette due cave a conclusione dei lavori di coltivazione, tramessa della Ditta esercente, acquisita al protocollo regionale n. 0436228 del 20/10/2022;
- PRESO ATTO** che, come dichiarato dal Direttore dei lavori con la relazione acquisita agli atti in data 31/08/2023 con nota Prot. 0357849/23 l'area di cava è stata ritombata con 16.087 mc di terreno vegetale (cappellaccio) e 24.913 mc di terre provenienti dalla cava della stessa Ditta in Località Pallanera di cui alla autorizzazione Determina dirigenziale n. DI 3/62 del 30/01/2006, specificando che tale quantitativo è compatibile col "volume di cavo" autorizzato pari a 24.913 mc;
- VISTO** il verbale di sopralluogo del 25/10/2022 con cui i tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al titolare della Ditta, hanno accertato: la rispondenza dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, e la restituzione dell'area di cava all'uso agricolo originario da parte dei proprietari;
- PRESO ATTO** della nota acquisita con prot. 362990 del 17/09/2024 con la quale il tecnico incaricato tramette la Relazione tecnica preliminare sulle indagini per l'accertamento della natura dei terreni utilizzati per il ritombamento delle suddette due aree di cava e indicazione dei punti di sondaggio;

VISTA la relazione tecnica inerente la conclusione delle suindicate indagini, acquisita con nota prot. 373492/24 del 25/09/2024, completa delle stratigrafie relative ai pozzetti di sondaggio precedentemente indicati, con cui il Tecnico incaricato conferma il regolare recupero delle aree indagate;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

A. di prendere atto della conclusione dell’attività estrattiva delle cave autorizzate con le Determinazioni Dirigenziali:

- n. DI361 del 14/07/2006 cava in località “Castelluccio 1” del Comune di Collecorvino (PE), individuate in Catasto al Foglio 23 Particelle nn. 220-223-224-232-464-466-468-470;
- n. DI3/62 del 14/07/2006 cava in località “Castelluccio 2” del Comune di Collecorvino (PE), individuate in Catasto al e Fg.23 particella n.231;

alla Ditta esercente Tavo Calcestruzzi srl, con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) P. IVA 00144130689, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;

B. di liberare, conseguentemente, la Ditta istante Tavo Calcestruzzi Srl dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell’area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 1692244 emessa il 13/07/2006 dalla Società COFACE Assicurazioni SpA con legale in via G. Spadolini 4 Milano;

C. di pubblicare, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

D. di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché al Comune di Collecorvino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;

E. di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L’ Estensore
Nicolangelo Zizzi

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario CIAMPONI



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in località “Castelluccio” (3) del Comune di Collecorvino (PE).
Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl
Conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 54 /1983 s.m.i. con particolare riguardo all’Art. 5 sulle competenze della Giunta Regionale per il parere obbligatorio e vincolante, nonché all’Art. 10;

RICHIAMATA l’autorizzazione Comunale n.1 del 27/04/2011 alla coltivazione della cava di cui all’oggetto, individuata in Catasto del Comune di Collecorvino (PE) al Foglio 23, Particelle nn. 242/p, 503/p, 253/p, 82, 450, 175/p, 240/p e 248/p, intestata alla Ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s [ora: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl] con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P.IVA 00144130689;

VISTA l’istanza di svincolo della Ditta esercente, acquisita al protocollo regionale con n. 0436308 del 20/10/2022;

PRESO ATTO che come riportato nelle dichiarazioni del Direttore dei lavori rese ai sensi del DPR 445/2000, allegate all’istanza di svincolo, l’area di cava è stata ritombata con il terreno presente in situ, integrato con terre e rocce da scavo, nonché con terreno vegetale proveniente dalla cava della stessa ditta in località “Pallanera” di cui all’autorizzazione Regionale DI 3/15 dl 30/01/2006, miscelato con i limi di lavaggio inerti provenienti dalla stessa cava;

VISTO il verbale di sopralluogo del 25/10/2022, con cui i tecnici dell’Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al titolare della Ditta, hanno accertato la rispondenza dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale e la restituzione dell’area di cava all’uso agricolo originario da parte dei proprietari;

PRESO ATTO della nota registrata con prot. 362990 del 17/09/2024, con la quale il tecnico incaricato trasmette la Relazione tecnica preliminare sulle indagini per l’accertamento della natura dei terreni utilizzati per il ritombamento delle suddette due aree di cava e indicazione dei punti di sondaggio;

VISTA la Relazione tecnica inerente la conclusione delle suindicate indagini, acquisita con nota Prot. 373492/24 del 25/09/2024, completa delle stratigrafie relative ai pozzetti di sondaggio precedentemente indicati, con cui il Tecnico incaricato conferma il regolare recupero ambientale delle aree indagate;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n. PT0604229 del 17/12/2007 della Atradius Credit Insurance N.V. - Appendice del 16/07/2017 emessa a garanzia del ripristino ambientale, il cui obbligato è la Ditta istante, mentre il beneficiario è il Comune di Collecorvino (PE);

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per rilasciare il parere favorevole di cui al richiamato Art. 5 necessario affinché il Comune competente possa rilasciare autorizzazione alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria n. PT0604229 del 17/12/2007 della Atradius Credit Insurance N.V. - Appendice del 16/07/2017;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di esprimere**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 54/1954 s.m.i., parere favorevole alla conclusione dell’attività estrattiva della cava sita in Località “Castelluccio” individuata in Catasto del Comune di Collecorvino (PE) al Foglio 23, Particelle nn. 242/p, 503/p. 253/p, 182, 450, 175/p, 240/p e 248/p, autorizzata con provvedimento Comunale n.1 del 27/04/2011 alla Ditta Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;
- 2) **di demandare**, ai sensi dell’art.10, lettera d) della L.R. 54/1983 s.m.i., l’emanazione del provvedimento di conclusione dell’attività estrattiva e conseguente svincolo della polizza fideiussoria n. PT0604229 del 17/12/2007 della Atradius Credit Insurance N.V. - Appendice del 16/07/2017, al competente Comune di Collecorvino (PE);
- 3) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché al Comune di Collecorvino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- 5) **di dare atto** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/2000 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L’Estensore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava di ghiaia in Località “Cardito” del Comune di Loreto Aprutino (PE).

Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl

Conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l’autorizzazione alla coltivazione della cava di cui all’oggetto, attualmente individuata in Catasto del Comune di Loreto Aprutino (PE) al Foglio 31 (ex 12), Particelle nn. 341 (ex 5), 342 (ex 5), 15, 396 (ex 2), 411 (ex 2), 340 (ex 12) e 409 (ex 12) rilasciata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/46 del 03/04/2003 alla Ditta Tavo Calcestruzzi S.a.s [ora: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl] con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689;

VISTA l’istanza di svincolo della Ditta esercente, acquisita al Protocollo regionale con n. 0474998/24 del 04/11/2024;

ACQUISITE le dichiarazioni del legale rappresentante della Ditta esercente, rese ai sensi del DPR 445/2000, da cui si evince che l’area di cava è stata ritombata in conformità del progetto approvato con i materiali presenti in loco, integrati con terreni provenienti dalla cava in Località Pallanera, autorizzata alla stessa Ditta con Determinazione dirigenziale n. DI3/62 dl 30/01/2006, ed altri sottoprodotti provenienti da cantieri edili secondo quanto previsto nella Variante al progetto di ripristino approvata con Determinazione DI8/34 del 28/05/2013;

PRESO ATTO:

- del verbale di sopralluogo effettuato in data 08/08/2024, con cui i tecnici dell’Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al legale rappresentante e al tecnico incaricato dalla Ditta, hanno preso atto che le aree interessate dall’attività estrattiva si presentano pianeggianti e di recente mietitura;
- che nel corso dello stesso sopralluogo sono stati indicati n. 4 punti d’indagine in corrispondenza dei lotti di coltivazione n.1-2-3-4, dove sono stati effettuati n. 4 pozzetti di sondaggio spinti fino alla profondità di 4.5 metri;

ACQUISITA con nota Prot. n. 0373492/24 del 25/09/2024 la relazione del tecnico incaricato inerente la conclusione delle suindicate indagini, completa delle stratigrafie relative ai pozzetti di sondaggio precedentemente indicati, con cui il Tecnico incaricato conferma il regolare recupero ambientale delle aree indagate;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di prendere atto della conclusione l’attività estrattiva della cava sita in località “Cardito” del Comune di Loreto Aprutino (PE) al Foglio 31 (ex 12), Particelle nn. 341 (ex 5), 342 (ex 5), 15, 396 (ex 2), 411 (ex 2), 340 (ex 12) e 409 (ex 12) autorizzata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/46 del 03/04/2003 alla Ditta Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl, con sede legale in via Roma 10 Loreto Aprutino (PE) - P. IVA 00144130689, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché al Comune di Loreto Aprutino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;

di dare atto di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L’Estensore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: **Rif. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R)**
Codice Pratica: 23/0418368
L.R. 54/1983 s.m.i. Autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo (PE)
Ditta richiedente: Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;
- le "Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava" approvate con D.G.R n 24 del 26/01/2016;

RICHIAMATI:

- la procedura sul Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (P.A.U.R.) ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.- Codice Pratica: 23/0418368 avviata presso lo Sportello Regionale Ambientale (S.R.A.) per il progetto di "Apertura, coltivazione e risanamento ambientale di cava in agro del Comune di Moscufo", individuata catastalmente al Foglio n. 7, Particelle nn. 4-5, trasmesso dalla Ditta Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl con sede legale in via Roma 10 del Comune di Loreto Aprutino (PE), P.IVA 00144130689 [in seguito: Ditta];
- l'istanza della Ditta trasmessa in data 12/10/2023 (prot. RA n. 0418368/23), tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della richiamata cava ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- il Giudizio di V.I.A. con prescrizioni n. 4261 del 06/06/2024, espresso dal Comitato CCR-VIA nell'ambito del predetto procedimento P.A.U.R.;
- il Verbale del 18/09/2024 con cui si conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi di cui al richiamato procedimento P.A.U.R.;

VERIFICATA la documentazione progettuale, compresa quella integrativa, depositata presso lo S.R.A. dalla Ditta e visionabile al seguente [LINK](#);

PRESO ATTO di tutte le prescrizioni, pareri e autorizzazioni rilasciati nel corso del procedimento P.A.U.R. di cui sopra;

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. 384 del 22/10/2024 – e relativi allegati – con cui il Servizio DPC025 - Ufficio autorizzazioni emissioni - A.U.A. PE-CH, rilasciato alla Ditta e riguardante l'assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Art. 272 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

ACQUISITI:

- la documentazione attestante la piena disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva da parte della Ditta, di cui al rogito notarile del 8/05/2006 Rep. n. 124.900, registrato a Pescara il 07/06/2006 al n.5156 serie 1T;
- la nota comunale prot. 8603 del 09/10/2024 con cui è stata trasmessa la Convenzione stipulata dalla Ditta con il Comune di Moscufo ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i. e registrata con numero 11507 Serie IT del 08/10/2024;
- la ricevuta del versamento per “oneri istruttori” effettuato dalla Ditta in data 25/03/2024 a favore del Servizio regionale DPC025 con causale “Istanza Apertura Nuova cava in Moscufo”;

ATTESO che, prima dell'inizio dei lavori:

- la Ditta dovrà presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato in Euro 123.324,00 (centoventitremilatrecentoventiquattro/00) da stipularsi con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. e comunque non incluso negli elenchi pubblicati dalla [BANCA D'ITALIA](#);
- tale polizza debba specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di poter autorizzare l'apertura della cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i. con particolare riferimento all'Art. 10, comma 3, lett. c), secondo specifiche prescrizioni e condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava medesima;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 10, comma 3, lett. c), l'apertura della cava in agro del Comune di Moscufo (PE) distinta in Catasto al Foglio n. 7, Particelle nn. 4 e 5, in favore della Ditta Tavo Calcestruzzi del rag. Rolando Acciavatti Srl con sede legale in via Roma 10 del Comune di Loreto Aprutino (PE), P.IVA 00144130689, secondo gli elaborati progettuali depositati, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al procedimento P.A.U.R. - Codice Pratica: 23/0418368, reperibili al seguente [LINK](#), nonché alle seguenti condizioni:

Art. 1

- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (P.A.U.R.) ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Codice Pratica: 23/0418368;
- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla trasmissione del provvedimento di rilascio del summenzionato P.A.U.R.;

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di rilascio del summenzionato P.A.U.R.;
- la volumetria di scavo complessiva è prevista in 29.497 mc di cui 24.440 mc utilizzabili e da asportare dal sito estrattivo, per l'intera durata dell'attività secondo il cronoprogramma depositato (potenzialità media annua di 9.832 mc circa);

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune di Moscufo, nonché all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro 123.324,00 (centoventitremilatrecentoventiquattro/00) stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- entro 8 (otto) giorni dall'inizio dei lavori, denuncia di esercizio cava, secondo quanto disposto agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, allegando altresì apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/1990 s.m.i., di aver:
 - collocato ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
 - perimetrato l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'idonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemato idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
 - adottato tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;
 - comunicato l'inizio della messa in esercizio degli impianti di cui al D.Lgs 152/2006 s.m.i., Art. 268, comma 1, lett. o);
- Il D.S.S. ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo da inviare in copia originale o firmata digitalmente da tutti i Soggetti responsabili;

Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- attenersi al progetto, alle prescrizioni imposte, ai relativi elaborati grafici depositati nel corso del procedimento P.A.U.R. - Codice Pratica: 23/0418368;
- attenersi, in particolare, al Piano di monitoraggio ambientale contenuto nell'integrazione del S.I.A. datato 15/12/2023 e acquisito agli atti del P.A.U.R.;
- condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale: il rispetto del cronoprogramma verrà annualmente verificato dalla Ditta, la quale provvederà a trasmettere al competente Servizio regionale, All'Autorità per la Vigilanza e Controllo sulle cave Regionale e al Comune, le risultanze opportunamente asseverate dal Tecnico esecutore. Le date in cui verranno svolte le operazioni di verifica dovranno essere comunicate ai predetti Enti con almeno 15 giorni di preavviso;

- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- attenersi alle prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 384 del 22/10/2024 – e relativi allegati – di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (codice pratica: 23/0418368 del 12/10/2023);

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;

Art. 4

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, dai rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave. A seguito di relazione favorevole resa dall'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale DPC025 provvederà al provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
- al Servizio DPC002 - Valutazioni Ambientali ai fini del rilascio del provvedimento P.A.U.R. - Codice Pratica: 23/0418368;
 - all'Amministrazione comunale di MOSCUFO (PE);
 - all' A.R.T.A. Abruzzo per le funzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
 - all'Impresa richiedente;

- C. di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo ZIZZI

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/1993)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario CIAMPONI



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Cecalupo" nel Comune di Loreto Aprutino (PE).
Ditta esercente: MARRONE GUERRINO.
Parere regionale sulla conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 "*Norma di Polizia delle miniere e delle cave*";
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*" con particolare riferimento all'Art. 5 sulle Competenze regionali e all'Art. 10, comma 1, lett. d) sul Regime amministrativo;

RICHIAMATA la Determina Comunale n. 15/2009 del 22/06/2009, con cui la Ditta MARRONE GUERRINO – P.IVA 01316920683 con sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Fiorano n.49 [in seguito: Ditta], è stata autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in Località "Cecalupo" nel Comune di Loreto Aprutino (TE), individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 27, Particelle nn.11 - 13 - 122 [ora: 279]- 123 - 125 e 126;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'istanza di proroga trasmessa dalla Ditta in data 30/05/2019, registrata in pari data al protocollo regionale Prot. n. 0162596/19;
- il rapporto di sopralluogo effettuato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Collecervino (PE) e relativo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 19/09 del 16/12/2019, acquisiti agli atti regionali al Prot. n. 0352580 del 16/12/2019, in conseguenza dell'infrazione relativa al "*Passaggio estrattivo al lotto successivo senza previo accertamento da parte dell'Organo di Vigilanza, del regolare ripristino del lotto precedente*";
- il rapporto di sopralluogo effettuato in data 23/12/2019 dal personale dello scrivente Servizio, con il quale è stato rilevato che i lavori di coltivazione non hanno rispettato quanto previsto dall'art. 6 comma 2 dell'Autorizzazione Comunale n. 15/2009 del 22/06/2009 rilasciata dal Comune di Loreto Aprutino (PE), come espressamente disposto "*...il passaggio estrattivo al lotto successivo può avvenire solo previo accertamento dell'organo di vigilanza del regolare ripristino del lotto precedente*";

- l'Ordinanza del Dirigente del Servizio regionale DPC025 - Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio Prot. n. 0361525 del 30/12/2019, di sospensione dei lavori nella cava in oggetto;
- la successiva istanza di variante trasmessa dalla Ditta in data 11/01/2020, registrata al protocollo regionale n. 0008283/20 in data 14/01/2020, tendente ad ottenere la variazione delle modalità di ripristino di alcuni Lotti;
- la Conferenza di Servizi indetta dal Servizio DPC025 in data 28/01/2020 con nota Prot. n. 0023743/20, nell'ambito del suddetto procedimento di variante al ripristino, in seguito rinviata a data da destinarsi con nota Prot. n. 054632/20 del 25/02/2020;
- l'Ordinanza del Dirigente del Servizio DPC025 Prot. n. 0040847/21 del 04/02/2021, di ripristino della cava "*...conformemente all'autorizzazione del Comune di Loreto Aprutino n. 15/2009 con le modalità indicate negli elaborati progettuali approvati nella Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento*";

ACQUISITA agli atti regionali al Prot. n. 0144476/21 del 12/04/2021, la nota trasmessa dalla Ditta in data 09/04/2021, contenente la Relazione tecnica asseverata del Progettista incaricato, attestante la conformità delle condizioni della cava rispetto al progetto approvato con Autorizzazione comunale n. 15/2009 e in ottemperanza a quanto prescritto con il summenzionato Ordine di Servizio del 04/02/2021;

PRESO ATTO che con il verbale di sopralluogo del 16/04/2021, registrato al protocollo regionale progr. n. 3964/21 del 19/04/2021, con cui i tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Loreto Aprutino, al legale rappresentante della Ditta e al Progettista incaricato dalla Ditta, hanno accertato che i Lotti nn. 1, 2, 3, 4 risultano ripristinati conformemente al progetto autorizzato mentre i Lotti nn. 5 e 6 risultano parzialmente coltivati;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'istanza della Ditta trasmessa in data 01/06/2021, acquisita al protocollo regionale Prot. n. 0233930/21 in data 03/06/2021, con la quale si è richiesto di riavviare il procedimento di variante di cui alla Conferenza di Servizi rinviata in data 25/02/2020, nonché di dare corso al procedimento relativo all'istanza di proroga della coltivazione avanzata in data 30/05/2019;
- la Conferenza di Servizi Prot. n. 0278016/21 del 05/07/2021 indetta da parte del Servizio DPC025, con la quale sono state riunite in un unico procedimento le richiamate istanze di proroga e variante presentate dalla Ditta;
- la Determinazione Dirigenziale DPC025/306 del 13/09/2021 con cui lo scrivente Servizio ha concluso favorevolmente la Conferenza indetta in data 05/07/2021;
- la successiva Determinazione Dirigenziale DPC025/053 del 03/03/2022, con la quale è stata annullato in autotutela, l'atto di indizione dell'anzidetta Conferenza, in quanto non inviato a buon fine alla Provincia di Pescara, tenuta ad esprimersi per la compatibilità dell'intervento rispetto al relativo Piano Territoriale di Coordinamento;

DATO ATTO:

- della rinnovata Conferenza di Servizi inerente le richiamate istanze di proroga e variante, indetta in data 04/03/2022 con nota Prot. n. 0084884/22, conclusasi con parere negativo per le ragioni espresse nel verbale conclusivo del 19/12/2022, registrato agli atti regionali con Prot. n. 0535808/22;

- della conseguente Determinazione Dirigenziale DPC025/331 del 23/12/2022 di presa d'atto del suddetto verbale, le cui disposizioni sono richiamate del provvedimento comunale appresso riferito;

PRESO ATTO del conseguente "Atto di Diniego" di cui alla Determina del Comune di Loreto Aprutino n. 3 del 12/01/2023, adottato in ossequio alle risultanze della richiamata Determina DPC025/331 del 23/12/2022 ed acquisito agli atti regionali con Prot. n. 0018399/23 del 18/01/2023, il quale, tra l'altro, dispone che, *"al fine del superamento del dissenso, la Ditta MARRONE GUERRINO:*

- *"5.1 – deve presentare un'istanza di rinnovo della coltivazione della cava in oggetto, tenendo presente quanto evidenziato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 19/12/2022;*
- *5.2 – tale istanza, dovrà essere preceduta dalla presentazione del progetto allo "Sportello Regionale Ambiente" da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;*
- *5.3 – il progetto relativo all'istanza di rinnovo deve essere presentato allo "S.R.A." entro un tempo massimo di 90 giorni, impegnando la Ditta a darne conferma sia al Comune di Loreto Aprutino, che al Servizio regionale DPC025;"*

PRESO ATTO:

- che con nota Prot. n. 0133590 del 27/03/2023, la Ditta, in ottemperanza ai richiamati Punti 5.2 e 5.3 della richiamata Determina comunale n. 3/2023, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di *"Rinnovo autorizzazione del titolo minerario con variante al progetto di risanamento per il completamento dello sfruttamento del giacimento e il risanamento ambientale definitivo"*, successivamente perfezionata, a seguito della richiesta del Servizio Valutazioni Ambientali, con nota Prot. n. 0171496 del 18/04/2023;
- del successivo Giudizio CCR-VIA n° 3964 del 13/07/2023, registrato al protocollo regionale 0313789/23 del 20/07/2023, con cui il Comitato regionale ha espresso giudizio di archiviazione dell'istanza;

VISTI:

- la relazione avente ad oggetto *"Risanamento ambientale dei lotti 5 e 6 – Cronoprogramma dei lavori – Revisione"* trasmessa dalla Ditta in data 17/06/2023 ed acquisito in data 19/06/2023 al protocollo regionale n. 261400/23;
- la nota trasmessa in data 31/07/2023 e relativa relazione tecnica asseverata allegata, acquisite in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0326997/23, con cui la Ditta ha richiesto lo svincolo parziale della cava, in particolare per i Lotti nn. 1, 2, 3, 4, già oggetto di del richiamato sopralluogo del 16/04/2021;
- la *"Comunicazione di avvenuto risanamento ambientale Lotti 5 – 6"* trasmessa il 01/12/2023 dalla Ditta, unitamente alla Relazione Asseverata da Tecnico Professionista e della dichiarazione del legale rappresentante sul ripristino dei Lotti 5 e 6, acquisiti in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0487467/23;

DATO ATTO che con nota trasmessa in data 17/01/2024 dal Servizio DPC025 con Prot. n. 0019117/24, è stato richiesto alla Ditta di presentare integrazioni relative al dichiarato avvenuto risanamento, nello specifico:

- *"elaborati grafici (rilievo plano-altimetrico e relative sezioni) da dove si evinca che è stata rispettata la morfologia di ripristino dell'intera area di cava;*

- *tipologia dei materiali utilizzati per il ritombamento;*
- *effettive volumetrie di materiale usato per il ritombamento nei Lotti 5 e 6, motivando, per ogni singolo lotto, eventuali differenze rispetto ai quantitativi di terreno previsti nel progetto iniziale;”*

ACQUISITI in data 19/02/2024 al protocollo regionale n. 0065792/24, la nota trasmessa dalla Ditta in data 16/02/2024 e relativi elaborati tecnici, con i quali ha dato riscontro alle richieste avanzate dal Servizio DPC025 con la richiamata nota del 17/01/2024;

RICHIAMATO l'incontro tecnico tenutosi in data 24/04/2024 con la Ditta presso la sede regionale del Servizio DPC025, durante il quale è emersa la necessità di perfezionare il risanamento del lotto n. 6, prevedendo la stesura di un ulteriore manto di terreno vegetale per circa 30 cm, per un totale di circa 2.000 mc;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta in data 09/07/2024 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0284408/24, con cui si dichiara di *“aver provveduto al risanamento integrale dei Lotti in oggetto e dell'intera area di cava; chiede, pertanto, lo svincolo dell'intera area di cava e, per l'effetto, lo svincolo della polizza n. 288800491 emessa a garanzia dei lavori di ripristino ambientale dalla Compagnia Assicurazioni Generali Spa in data 15/07/2008”*;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo del 17/10/2024, registrato al protocollo regionale progr. n. 10753/24 del 21/10/2024, con cui i tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al titolare della Ditta e al rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di Loreto Aprutino, hanno preso atto della rispondenza dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale e la restituzione dell'area di cava all'uso agricolo originario;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per procedere al rilascio del *“parere obbligatorio e vincolante”* di cui all'Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., necessario affinché il competente Comune possa procedere, ai sensi del Art. 10, comma 1, lett. d) della medesima L.R. n. 54/1983 s.m.i., alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

CONSIDERATO che la polizza fideiussoria n. 288800491, emessa in data 15/07/2008 dalla compagnia Assicurazioni Generali SpA – Agenzia di Montesilvano, a garanzia del ripristino ambientale, il cui obbligato è la Ditta istante MARRONE GUERRINO, è in favore della Regione Abruzzo;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 concernente *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- A. di esprimere**, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 54/1954 s.m.i., parere favorevole alla conclusione dell'attività estrattiva della cava di ghiaia autorizzata alla Ditta MARRONE GUERRINO – P.IVA 01316920683, sede legale nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Fiorano n.49, con Determina Comunale n. 15/2009 del 22/06/2009, sita in Località *“Cecalupo”* nel Comune di Loreto Aprutino (TE), individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 27, Particelle nn. 11 - 13

- 279 [ex 122] - 123 - 125 e 126, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale, così come disposto con la Determina comunale n. 3 del 12/01/2023;
- B. di demandare**, al competente Comune di Loreto Aprutino (PE), ai sensi del Art. 10, comma 1, lett. d) della medesima L.R. n. 54/1983 s.m.i., l'emissione del provvedimento conclusivo sull'attività di cava e conseguente svincolo della Polizza fideiussoria n. 288800491 emessa in data 15/07/2008 dalla Compagnia Assicurazioni Generali SpA – Agenzia di Montesilvano, a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della cava, il cui Beneficiario risulta la Regione Abruzzo;
- C. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge, per quanto di competenza, al Comune di Loreto Aprutino (PE), al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara nonché alla Ditta esercente;
- D. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Filetto" nel Comune di Giulianova (TE)
Ditta esercente: Nobile Ernesto – S.a.s. di Nobile Michelangelo & C.
Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Regionale DI3/41 del 03/05/2007 è stata autorizzata alla Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. - P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. [stesso n. di P.IVA], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di Giulianova (TE) in Località "Filetto", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 30, Particelle nn.76-170-311-312-192-202-310-194-486-491-606-608-610-481-490;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori per la cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale il 13/02/2013 al prot. n. 42565 e reiterata con nota del 14/09/2023 acquisita agli atti regionali con prot. n. 376271/23;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- il Piano di indagini della qualità ambientale eseguito presso il sito di cava sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee in ottemperanza alla richiesta dello scrivente Servizio Regionale (rif.to nota prot. n. 208620/20 del 09/07/2020), le cui risultanze analitiche ottenute dal laboratorio incaricato hanno attestato la conformità ai limiti CSC di legge individuati rispettivamente dalle Tab.1, Col.A (rif.to terreno) e dalla Tab.2 (rif.to acqua di falda), di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., trasmesse dalla Ditta e acquisite al protocollo regionale n.0376271/23 del 14/09/2023;
- la nota acquisita al protocollo regionale n. 0376271/23 del 14/09/2023, con la quale la Ditta ha trasmesso i risultati dei campionamenti sulla matrice del terreno e sulla matrice acque sotterranee corredati dai rispettivi verbali inerenti le attività svolte al fine di poter procedere al collaudo finale e svincolo della polizza fideiussoria;
- il verbale di ARTA Abruzzo - Dipartimento di Teramo, redatto nel corso della riunione tenutasi in data 31/10/2023 presso la sede ARTA alla presenza dei referenti dello scrivente Servizio Regionale, del referente ARTA e del rappresentante della Ditta, attestante la corretta esecuzione del Piano di Indagine secondo quanto prescritto nella nota regionale prot. n.208620/20 del 09/07/2020, oltreché il rispetto dei limiti di CSC per le matrici ambientali investigate (terreno e acque sotterranee) e la completa rimozione del materiale ritenuto rifiuto, precedentemente rinvenuto presso il sito;

VISTE le dichiarazioni dei proprietari del sito, acquisite agli atti regionali in data 08/08/2024 e 30/08/2024, attestanti l'effettiva riconduzione dei terreni di cava al loro stato originario di utilizzo;

PRESO ATTO della relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al prog. reg. n. 10609/24, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, contenente il rapporto di sopralluogo effettuato in data 08/10/2024, nel corso del quale, avendo accertato la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto, la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi, non sono stati riscontrati motivi ostativi allo svincolo della cava;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n.709838415 stipulata dalla Ditta istante con la Llyod Adriatico S.p.A. a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusi le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Filetto" del Comune di Giulianova (TE), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/41 del 03/05/2007 alla Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. - P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto-S.a.s. di Nobile Michelangelo E C. P.IVA 00781850672, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 30, Particelle nn.76-170-311-312-192-202-310-194-486-491-606-608-610-481-490, avendone acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n.709838415 stipulata con la Llyod Adriatico S.p.A.;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Giulianova (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale - Teramo;

- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario CIAMPONI



Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE)
Ditta Esercente: Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C.
Conclusioni dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizze fideiussorie

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Regionale DI3/108 del 12/02/2002 e successiva determinazione di ampliamento DI3/23 del 21/02/2005 è stata autorizzata alla Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. [stesso n. di P.IVA], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di Giulianova (TE) in Località "Villa Volpe", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, Particelle nn. 118-125-160-161-162-163-164-165-176-168-170-178-180-269-605;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori di coltivazione della cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale il 14/09/2023 al prot. n. 376271/23;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- il Piano di indagini della qualità ambientale eseguito presso il sito sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee in ottemperanza alla richiesta dello scrivente Servizio Regionale (rif.to nota prot. n.208620/20 del 09/07/2020), le cui risultanze analitiche ottenute dal laboratorio incaricato hanno attestato la conformità ai limiti CSC di legge individuati rispettivamente dalle Tab.1, Col.A (rif.to terreno) e dalla Tab.2 (rif.to acqua di falda), di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., trasmesse dalla Ditta e acquisite al protocollo regionale n. 0376271/23 del 14/09/2023;
- la nota acquisita al protocollo regionale n. 0376271/23 del 14/09/2023 con la quale la Ditta ha trasmesso per la cava in località "Villa Volpe" nel Comune di Giulianova (TE) i risultati dei campionamenti sulla matrice del terreno e sulla matrice acque sotterranee corredati dai rispettivi verbali inerenti le attività svolte al fine di poter procedere al collaudo finale e svincolo della polizza fideiussoria;
- il verbale di ARTA Abruzzo - Dipartimento di Teramo, redatto nel corso della riunione tenutasi in data 31/10/2023 presso la sede ARTA alla presenza dei referenti dello scrivente Servizio Regionale, del referente ARTA e del rappresentante della Ditta, attestante la corretta esecuzione del Piano di Indagine secondo quanto prescritto nella nota regionale prot. n. 208620/20 del 09/07/2020, oltreché il rispetto dei limiti di CSC per le matrici ambientali

investigate (terreno e acque sotterranee) e la completa rimozione dei materiali considerati rifiuto precedentemente rinvenuti presso il sito di cava;

VISTA la dichiarazione del proprietario del sito, acquisita agli atti regionali in data 10/08/2024, attestante l'effettiva riconduzione dei terreni di cava al loro stato originario di utilizzo;

PRESO ATTO della relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al prog. reg. n. 10754/24, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, contenente il rapporto di sopralluogo effettuato in data 08/10/2024, nel corso del quale, avendo accertato la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto, la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi, non sono stati riscontrati motivi ostativi allo svincolo della cava;

RICHIAMATE le polizze fideiussorie n. 216/04 della Soc. Ass. Etruria S.p.A. e n. 4277.00.27.27031687 della Soc. Assicuratrice Edile S.p.A., stipulate dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Villa Volpe" del Comune di Giulianova (TE), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/108 del 12/02/2002 e successiva determinazione di ampliamento n. DI3/23 del 21/02/2005 alla Ditta Nobile Ernesto S.n.c. di Nobile Michelangelo & C. P.IVA 00781850672 con sede in Mosciano S. Angelo (TE) in via Papa Giovanni XXIII, ora Nobile Ernesto – S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. P.IVA 00781850672, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, Particelle nn. 118-125-160-161-162-163-164-165-176-168-170-178-180-269-605, avendone acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Nobile Ernesto S.a.s. di Nobile Michelangelo & C. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con le polizze fideiussorie n. 216/04 della Soc. Ass. Etruria S.p.A. n. 4277.00.27.27031687 della Soc. Assicuratrice Edile S.p.A.;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Giulianova (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;

- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario CIAMPONI



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: Comune di Montediorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 173 rilasciata con determinazione n. DA13/149 del 23/06/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 996,48 kWp ubicato nel Comune di Montediorisio. Decadenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DA13/149 del 23/06/2011 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica (A.U.) n. 173 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 996,48 kWp nel Comune di Montediorisio (CH) in località San Pietro ad Aram, foglio 19 part. 4042;

RICHIAMATE in particolare le seguenti previsioni del provvedimento autorizzativo:

- art. 3, punto 4, in cui si stabilisce: “il Comune di Montediorisio è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto”;
- art. 8, in cui si stabilisce: “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che agli atti di questa Amministrazione risultano le seguenti comunicazioni e dichiarazioni da parte del titolare dell'A.U. n. 173:

- comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Comune di Montediorisio con nota prot. n. 5668 del 13/12/2011, nella quale si indica la data del 14/12/2011 per l'inizio dei lavori;
- dichiarazione del Sindaco di Montediorisio prot. n. 5187 del 17/10/2024 del 25/10/2024 agli atti con prot. n. 0403810/24, resa ai sensi del D.P.R. 445 e in qualità di legale rappresentante del titolare della A.U. n. 173, recante: “l'impianto di cui Autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 n. 173 non è stato realizzato”;
- nota del Comune di Montediorisio prot. n. 5307 del 25/10/2024, in cui si comunica che lo stesso Comune ha rinunciato alla realizzazione di tutti i progetti autorizzati con AA.UU. ex D.Lgs. 387/2003 diverse da quelle di cui ai numeri 140, 141, 142, 143, 155, 164;

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione in atti risulta accertato quanto segue:

- il termine indicato dall'art. 8 dell'A.U. n. 173 per la costruzione dell'impianto è individuato nel giorno 14/11/2024;
- il predetto termine è decorso senza che l'impianto sia stato costruito;

**RITENUTO:**

- in base alle previsioni dell'art. 8, di prendere atto che il termine previsto per la conclusione dei lavori è infruttuosamente trascorso e che, quindi, il provvedimento in parola è privo di efficacia come stabilito nell'allegato al D.M. 10/9/2010, par. 15.5;
- di procedere, quindi, a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 173 rilasciata con determinazione n. DA13/149 del 23/06/2011 in favore del Comune di Montediorisio;

PRESO ATTO che permane in capo al titolare dell'autorizzazione l'obbligo del ripristino dei luoghi;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Di stabilire, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato che:

1. l'autorizzazione rilasciata con la determinazione n. DA13/149 del 23/06/2011 in favore del Comune di Montediorisio è decaduta e il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 173 è privo di efficacia;
2. entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Comune di Montediorisio, in quanto obbligato al ripristino dei luoghi, deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it) l'attestazione di avvenuto ripristino dei luoghi o documentazione comprovante lo svolgimento di un piano di ripristino comprensiva di cronoprogramma attuativo.

La presente determinazione viene trasmessa al Comune di Montediorisio e all'ARTA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: Comune di Montediorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 170 rilasciata con determinazione n. DA13/133 del 31/05/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 518,40 kWp ubicato nel Comune di Montediorisio in località Scosse, foglio 20 part. 154, 156, 162. Decadenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DA13/133 del 31/05/2011 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica (A.U.) n. 170 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 518,40 kWp nel Comune di Montediorisio (CH) in località Scosse, foglio 20 part. 154, 156, 162;

RICHIAMATE in particolare le seguenti previsioni del provvedimento autorizzativo:

- art. 3, punto 3, in cui si stabilisce: “il Comune di Montediorisio è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto”;
- art. 8, in cui si stabilisce: “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga.”;

CONSIDERATO che agli atti di questa Amministrazione risultano le seguenti comunicazioni e dichiarazioni da parte del titolare dell'A.U. n. 170:

- comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Comune di Montediorisio con nota prot. n. 5670 del 13/12/2011, nella quale si indica la data del 14/12/2011 per l'inizio dei lavori;
- nota del Comune di Montediorisio prot. n. 5307 del 25/10/2024, in cui si comunica che lo stesso Comune ha rinunciato alla realizzazione di tutti i progetti autorizzati con AA.UU. ex D.Lgs. 387/2003 diverse da quelle di cui ai numeri 140, 141, 142, 143, 155, 164;

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione in atti risulta accertato quanto segue:

- il termine indicato dall'art. 8 dell'A.U. n. 170 per la costruzione dell'impianto è individuato nel giorno 14/12/2014;
- il predetto termine è decorso senza che l'impianto sia stato costruito;

RITENUTO:

- in base alle previsioni dell'art. 8, di prendere atto che il termine previsto per la conclusione dei lavori è infruttuosamente trascorso e che, quindi, il provvedimento in parola è privo di efficacia come stabilito nell'allegato al D.M. 10/9/2010, par. 15.5;



- di procedere, quindi, a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 170 rilasciata con determinazione n. DA13/133 del 31/05/2011 in favore del Comune di Monteodorisio;

PRESO ATTO che permane in capo al titolare dell'autorizzazione l'obbligo del ripristino dei luoghi;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Di stabilire, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato che:

1. l'autorizzazione rilasciata con la determinazione n. DA13/133 del 31/05/2011 in favore del Comune di Monteodorisio è decaduta e il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 170 è privo di efficacia;
2. entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Comune di Monteodorisio, in quanto obbligato al ripristino dei luoghi, deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it) l'attestazione di avvenuto ripristino dei luoghi o documentazione comprovante lo svolgimento di un piano di ripristino comprensiva di cronoprogramma attuativo.

La presente determinazione viene trasmessa al Comune di Monteodorisio e all'ARTA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio
DOTT. DARIO CIAMPONI
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: Comune di Montediorisio. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 176 rilasciata con determinazione n. DA13/155 del 27/06/2011 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 679,68 kWp ubicato nel Comune di Montediorisio in località Colle delle Querce, foglio 11 part.lla 86 e 82, foglio 8 part. 163. Decadenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DA13/155 del 27/6/2011 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica (A.U.) n. 176 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 679,68 kWp nel Comune di Montediorisio (CH) in località Colle delle Querce, foglio 11 part.lla 86 e 82, foglio 8 particella 163;

RICHIAMATE in particolare le seguenti previsioni del provvedimento autorizzativo:

- art. 3, punto 4, in cui si stabilisce: “il Comune di Montediorisio è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto”;
- art. 8, in cui si stabilisce: “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga.”;

CONSIDERATO che agli atti di questa Amministrazione risultano le seguenti comunicazioni e dichiarazioni da parte del titolare dell'A.U. n. 176:

- comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Comune di Montediorisio con nota prot. n. 5669 del 13/12/2011, nella quale si indica la data del 14/12/2011 per l'inizio dei lavori;
- dichiarazione del Sindaco di Montediorisio prot. n. 5185 del 17/10/2024 agli atti con prot. n. 0403796/24, resa ai sensi del D.P.R. 445 e in qualità di legale rappresentante del titolare della A.U. n. 176, recante: “l'impianto di cui Autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 n. 176 non è stato realizzato”;
- nota del Comune di Montediorisio prot. n. 5307 del 25/10/2024, in cui si comunica che lo stesso Comune ha rinunciato alla realizzazione di tutti i progetti autorizzati con AA.UU. ex D.Lgs. 387/2003 diverse da quelle di cui ai numeri 140, 141, 142, 143, 155, 164;

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione in atti risulta accertato quanto segue:

- il termine indicato dall'art. 8 dell'A.U. n. 176 per la costruzione dell'impianto è individuato nel giorno 13/12/2014;
- il predetto termine è decorso senza che l'impianto sia stato costruito;

**RITENUTO:**

- in base alle previsioni dell'art. 8, di prendere atto che il termine previsto per la conclusione dei lavori è infruttuosamente trascorso e che, quindi, il provvedimento in parola è privo di efficacia come stabilito nell'allegato al D.M. 10/9/2010, par. 15.5;
- di procedere, quindi, a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 176 rilasciata con determinazione n. DA13/155 del 27/06/2011 in favore del Comune di Montediorisio;

PRESO ATTO che permane in capo al titolare dell'autorizzazione l'obbligo del ripristino dei luoghi;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Di stabilire, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato che:

1. l'autorizzazione rilasciata con la determinazione n. DA13/155 del 27/06/2011 in favore del Comune di Montediorisio è decaduta e il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 176 è privo di efficacia;
2. entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Comune di Montediorisio, in quanto obbligato al ripristino dei luoghi, deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it) l'attestazione di avvenuto ripristino dei luoghi o documentazione comprovante lo svolgimento di un piano di ripristino comprensiva di cronoprogramma attuativo.

La presente determinazione viene trasmessa al Comune di Montediorisio e all'ARTA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it